



Decreto Dirigenziale n. 54 del 07/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA MARMI BATTIMELLI S.N.C., CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI AGEROLA ALLA VIA VILLANI - PONTE 1, CON ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MARMI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Marmi Battimelli s.n.c., con sede legale ed operativa in Agerola alla via Villani – Ponte, 1**, con attività di lavorazione marmi, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, D.Lgs.152/2006;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con prot. n. 440615 del 20/05/10, ai sensi del D.lgs.152/06, integrata con nota prot. 977792 del 06/12/10, è stata prodotta relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 28/09/10, il cui verbale si richiama:
 - a.1. l'ARPAC, esaminata la relazione e considerato che l'impianto è dotato di idoneo sistema di abbattimento per le polveri, ha espresso parere favorevole, prescrivendo che prima della messa in esercizio sia realizzato un convogliamento delle emissioni a valle del sistema di abbattimento e fino al camino che dovrà avere un'altezza a norma. Ha prescritto controlli annuali delle emissioni.
 - a.2. l'ASL si è riservata di esprimere il proprio parere, dopo aver verificato lo stato dei luoghi anche alla luce dei lavori di manutenzione straordinaria in corso e di esaminare la relativa comunicazione ex art.216 TUSS;
 - a.3. constatata l'assenza del Comune, è stato stabilito di chiedere alla Società il possesso dei titoli concessori edilizi;
 - a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Pro-vincia;

CONSIDERATO

- a.1. che la Società ha trasmesso in data 06/12/2010, acquisita agli atti del Settore con prot. 988998 del 10/12/2010, il certificato di agibilità, rilasciato in data 11/06/2010 dal Comune e nota di richiesta di autorizzazione sanitaria, come riscontro all'ASL NA 3 Sud e dichiarazione di avere convogliato le emissioni a valle del sistema di abbattimento e fino al punto di raccolta consistente in una vasca a tenuta regolarmente soggetta al prelievo da parte di ditta autorizzata, come prescritto dall'ARPAC;
- a.2. che l'A.S.L., con nota fax prot. 151/UOPC90 dell' 11/02/2011, ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e, per quanto "considerato", lo stabilimento sito in **Agerola, alla via Villani-Ponte, 1**, gestito dalla **Marmi Battimelli**, esercente attività di lavorazione marmo;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di lavorazione marmo, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Agerola alla via Villani-Ponte, 1** gestito dalla **Marmi Battimelli, con sede legale in Agerola alla via Villani-Ponte, 1**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTR AZIONE mg/mc	PORTA TA m ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIM ENTO
C1	Sagomatura marmo	Polveri di marmo	2	7.500		Impianto ad acqua

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. **prima della messa in esercizio deve essere realizzato un convogliamento delle emissioni a valle del sistema di abbattimento e fino al camino, che dovrà avere un'altezza a norma;**
 - 2.2. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche della emissione convogliata dovrà essere effettuata con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;

- 2.6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
- 2.7. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.8. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.9. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
 - 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **Marmi Battimelli s.n.c., con sede legale ed operativa in Agerola alla via Villani-Ponte, 1;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Agerola, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex 5 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi